



COMUNE DI SAN NICOLÒ D'ARCIDANO
Provincia di Oristano

SCADENZA 16.10.2026

BANDO PERMANENTE
PER L'ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI PER IL SOSTEGNO ALLA LOCAZIONE
LEGGE 9 DICEMBRE 1998, N. 431, ART. 11

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Visti:

- l'art. 11 della Legge 9 dicembre 1998, n. 431, che ha istituito il Fondo nazionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione;
- il Decreto del Ministero dei Lavori Pubblici 7 giugno 1999, pubblicato sulla G.U. n. 167 del 19 luglio 1999, con il quale sono stati stabiliti i requisiti minimi richiesti per beneficiare dei contributi e gli adempimenti di competenza delle Regioni e dei Comuni;
- la Deliberazione della Giunta Comunale n. 162 del 20.09.2024;
- la Deliberazione della Giunta Regionale n. 36/36 del 09.07.2025, recante gli indirizzi per la predisposizione del bando regionale permanente e le indicazioni per la ripartizione dei fondi tra i Comuni;
- la Determinazione del Direttore del Servizio Edilizia Residenziale Pubblica (SER) della Regione Autonoma della Sardegna n. 2222/35034 del 21.07.2026, con la quale è stato approvato il nuovo bando regionale permanente per l'assegnazione dei contributi per il sostegno alla locazione, che sostituisce il precedente bando approvato con Determinazione n. 30028/1505 del 17.07.2025.

RENDE NOTO

Che sino al 16.10.2026 i soggetti in possesso dei requisiti previsti dal presente bando potranno presentare domanda per ottenere i contributi per il sostegno alla locazione relativi all'annualità 2026, ai sensi dell'art. 11 della Legge 9 dicembre 1998, n. 431, secondo quanto disposto dal presente bando e dalla vigente normativa in materia.

1. DESTINATARI DEI CONTRIBUTI

Sono destinatari dei contributi i titolari di contratti di locazione ad uso residenziale di unità immobiliari di proprietà privata o pubblica site nel Comune di San Nicolò d'Arcidano e occupate a titolo di abitazione principale.

Sono ammessi al contributo anche i titolari di contratti di sublocazione e i titolari di contratti di locazione transitoria.

2. DEFINIZIONE DI NUCLEO FAMILIARE E ABITAZIONE PRINCIPALE

Ai fini dell'accesso alle agevolazioni di cui al presente bando, per nucleo familiare si intende quello composto dal richiedente e dai componenti della famiglia anagrafica, ai sensi dell'art. 4 del D.P.R. 30 maggio 1989, n. 223, riferito al periodo per il quale viene richiesto il contributo.

L'abitazione principale è definita come l'unità immobiliare nella quale il richiedente e i componenti del suo nucleo familiare risiedono anagraficamente e dimorano abitualmente.

3. REQUISITI GENERALI PER L'AMMISSIONE

La richiesta deve essere presentata, a pena di esclusione, dal titolare del contratto di locazione.

In caso di decesso dell'intestatario, il contributo è riconosciuto in favore del nucleo residuo ovvero degli eredi, a condizione che sia formalizzato il subentro nel contratto di locazione e che sussista il possesso degli altri requisiti previsti dal presente bando.

La residenza anagrafica nel Comune deve sussistere al momento della presentazione della domanda o per il periodo relativamente al quale si richiede il contributo. Per i cittadini extracomunitari è necessario, inoltre, il possesso di un regolare titolo di soggiorno.

Il contratto deve risultare regolarmente registrato e riferito a un alloggio adibito ad abitazione principale, corrispondente alla residenza anagrafica del nucleo del richiedente. Tale condizione deve sussistere per il periodo al quale si riferisce il contratto di locazione.

Non è necessario che il richiedente sia titolare di un contratto di locazione al momento della presentazione della domanda, purché sia stato titolare di un contratto di locazione anche per un periodo limitato dell'anno al quale si riferisce il bando.

Il contributo è concesso anche qualora il canone sia stato corrisposto da un componente del nucleo familiare diverso dal richiedente.

4. CAUSE DI ESCLUSIONE E NON AMMISSIONE AL CONTRIBUTO

Non sono ammessi al contributo gli assegnatari di alloggi a canone sociale ai sensi della legge regionale 6 aprile 1989, n. 13, in quanto non titolari di contratti di locazione.

Il contributo non è concesso qualora il contratto non sia intestato al richiedente, ancorché il titolare del contratto sia un componente del nucleo familiare.

Sono esclusi i titolari di contratti di locazione di unità immobiliari classificate nelle categorie catastali A1, A8 e A9, nonché nelle categorie catastali riferite ad usi non abitativi.

Non sono ammessi i nuclei familiari nei quali anche un solo componente risulti titolare del diritto di proprietà, usufrutto, uso o abitazione su un alloggio adeguato alle esigenze del nucleo familiare, ai sensi dell'art. 2 della L.R. n. 13/1989, sito in qualsiasi località del territorio nazionale. La titolarità della nuda proprietà non è causa di esclusione.

Nel caso in cui il componente del nucleo familiare non abbia l'intera proprietà, l'adeguatezza dell'alloggio è valutata sulla base della relativa quota.

Il richiedente è ammesso al bando nel caso in cui, pur essendo titolare del diritto di proprietà, si trovi nell'impossibilità giuridica a godere del bene (ad esempio a causa di assegnazione della casa all'altro coniuge in sede di separazione).

Non sono ammessi i richiedenti che abbiano in essere un contratto di locazione stipulato tra parenti ed affini entro il secondo grado, o tra coniugi non separati legalmente.

5. REQUISITI ECONOMICI PER L'ACCESSO AI CONTRIBUTI

La concessione dei contributi è subordinata alla sussistenza dei seguenti requisiti, ai sensi dell'art. 1, comma 1, e dell'art. 2, comma 3, del Decreto del Ministero dei Lavori Pubblici 7 giugno 1999:

- Fascia A: ISEE (Indicatore della Situazione Economica Equivalente) del nucleo familiare uguale o inferiore alla somma di due pensioni minime INPS, pari a € 15.908,10 ($€ 611,85 \times 13 \times 2$) per l'anno 2026, rispetto al quale l'incidenza del canone annuo corrisposto sul valore ISEE è superiore al 14%;
- Fascia B: ISEE (Indicatore della Situazione Economica Equivalente) del nucleo familiare uguale o inferiore al limite di reddito previsto per l'accesso all'edilizia sovvenzionata, pari a € 17.131,00 per l'anno 2026, rispetto al quale l'incidenza del canone annuo corrisposto sul valore ISEE è superiore al 24%.

6. CONTRIBUTI CONCEDIBILI

L'ammontare di contributo per ciascun richiedente varia a seconda della fascia reddituale di appartenenza:

- **Fascia A:** l'ammontare di contributo per ciascun richiedente è destinato a ridurre sino al 14% l'incidenza del canone sul valore ISEE e non può essere superiore a **€ 3.098,74**;
- **Fascia B:** l'ammontare del contributo per ciascun richiedente è destinato a ridurre sino al 24% l'incidenza del canone sul valore ISEE e non può essere superiore a **€ 2.320,00**.

7. MODALITA' DI DETERMINAZIONE DEL CONTRIBUTO

Ai fini della determinazione dell'ammontare massimo del contributo spettante, il canone da considerare è assunto nella misura complessivamente riferibile all'annualità considerata, al netto degli oneri accessori.

Il contributo si determina sottraendo dal canone complessivamente dovuto nell'anno di riferimento il canone considerato sopportabile in relazione all'ISEE del beneficiario.

Il canone sopportabile è pari al 14% dell'ISEE per i nuclei rientranti nella Fascia A e al 24% dell'ISEE per i nuclei rientranti nella Fascia B.

Il contributo così determinato non può in ogni caso superare l'importo massimo di € 3.098,74 per la Fascia A e di € 2.320,00 per la Fascia B.

Per i nuclei familiari che includono ultrasessantacinquenni, disabili con invalidità superiore al 67%, componenti con riconoscimento di cui all'art. 3, comma 3, della Legge n. 104/1992, nuclei caratterizzati dall'assenza di uno dei genitori o figli minori, trovano applicazione, alternativamente, le seguenti agevolazioni:

a) incremento fino ad un massimo del 25% del contributo spettante;

b) innalzamento fino ad un massimo del 25% dei limiti ISEE previsti per l'accesso al contributo, ai sensi dell'art. 2, comma 4, del Decreto del Ministero dei Lavori Pubblici 7 giugno 1999.

Anche in caso di applicazione degli incrementi, il contributo non può comunque superare l'importo massimo di € 3.098,74 per la Fascia A e 2.320,00 per la fascia B.

8. SITUAZIONI PARTICOLARI

Gli utenti che nell'arco dell'anno siano stati titolari di contratti di locazione in più di un Comune devono presentare istanza a tutti i Comuni interessati, indicando nella domanda gli altri Comuni ai quali abbiano già presentato o intendano presentare istanza per la medesima annualità.

Non sono ammesse domande riferite al medesimo periodo presentate in Comuni differenti. Qualora emerga tale circostanza, il richiedente sarà invitato a optare per una sola domanda entro il termine assegnato dal Comune. In mancanza di opzione, le domande riferite al medesimo periodo saranno dichiarate inammissibili.

9. CUMULABILITA' CON ALTRI CONTRIBUTI PER IL SOSTEGNO ALLA LOCAZIONE

È ammesso il cumulo tra il contributo di cui al presente bando e altri benefici relativi al sostegno alla locazione.

In ogni caso, il cumulo complessivo non può superare l'ammontare del contributo spettante ai sensi della Legge n. 431/1998.

Ai fini della liquidazione del contributo, il Comune acquisirà la documentazione necessaria a verificare l'eventuale percezione di altri contributi o benefici destinati al pagamento del canone di locazione, comprese le misure di sostegno economico erogate dall'INPS o da altri enti.

10. TERMINI E MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

La richiesta del contributo dovrà essere compilata dal titolare del contratto di locazione utilizzando esclusivamente il modulo di domanda allegato al presente bando, scaricabile dal sito istituzionale del Comune o reperibile presso il Palazzo comunale.

La domanda e gli allegati potranno essere presentati con le seguenti modalità:

- via e-mail all'indirizzo: protocollo@comune.sannicolodarcidano.or.it
- via PEC all'indirizzo: protocollo@pec.comune.sannicolodarcidano.or.it
- a mano presso l'Ufficio Protocollo;
- mediante raccomandata A/R indirizzata al Comune di San Nicolò d'Arcidano, Piazza della Libertà n. 1, 09097 San Nicolò d'Arcidano.

In caso di spedizione a mezzo posta, sulla busta dovrà essere riportata la dicitura: "Bando L. 431/98 anno 2026 – Domanda di partecipazione". Saranno ritenute regolari esclusivamente le domande **pervenute entro la data di scadenza**.

La data di scadenza per la presentazione delle domande è fissata al 16.10.2026.

Le domande pervenute oltre il termine stabilito non saranno ammesse.

In caso di domanda incompleta, il Comune potrà richiedere la documentazione o le integrazioni necessarie ai fini dell'istruttoria, assegnando al richiedente un termine per la relativa presentazione.

11. DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE

I requisiti e le condizioni per la partecipazione al presente bando sono attestabili mediante dichiarazioni sostitutive ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, fatta eccezione per le condizioni relative alla presenza nel nucleo familiare di persone con disabilità o alle quali sia stato riconosciuto un grado di invalidità, per le quali dovrà essere allegata idonea certificazione.

Alla domanda devono essere allegati:

- copia di un documento di identità in corso di validità del richiedente;
- copia di un valido titolo di soggiorno, per i cittadini di Stati non appartenenti all'Unione Europea;
- copia del contratto di locazione regolarmente registrato;
- documentazione attestante la regolarità del pagamento dell'imposta annuale di registrazione del contratto di locazione, ove dovuta e già scaduta alla data di presentazione della domanda; in caso di opzione per la cedolare secca, relativa documentazione;
- copia dell'attestazione ISEE in corso di validità relativa al nucleo familiare del richiedente oppure indicazione del protocollo della DSU (Dichiarazione Sostitutiva Unica), qualora l'attestazione non sia ancora disponibile;
- in caso di contratto di locazione intestato a più soggetti appartenenti a distinti nuclei familiari, qualora la ripartizione del canone non risulti già dal contratto, documentazione avente data certa dalla quale risulti la quota di canone riferibile al nucleo familiare del richiedente.

In quest'ultimo caso, la documentazione prodotta deve essere idonea a consentire al Comune la verifica della ripartizione del canone. In mancanza di elementi oggettivi idonei a individuare la quota riferibile al nucleo familiare del richiedente, il contributo non potrà essere riconosciuto.

12. ISTRUTTORIA DELLE DOMANDE

Trascorso il termine per la presentazione delle domande, il Comune procederà all'istruttoria delle stesse, verificandone la completezza e la regolarità ai fini dell'individuazione delle domande ammissibili e della determinazione del contributo spettante.

A seguito dell'istruttoria, il Comune predisporrà la graduatoria provvisoria degli ammessi al contributo, che sarà pubblicata, nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali, all'Albo Pretorio on-line del Comune per 10 giorni consecutivi. Entro il medesimo termine potranno essere presentati eventuali ricorsi e/o integrazioni.

In assenza di ricorsi e/o integrazioni, la graduatoria provvisoria assumerà carattere definitivo.

In caso contrario, trascorso il termine di pubblicazione, gli uffici comunali provvederanno, sulla base dei ricorsi e delle integrazioni pervenuti, alla predisposizione della graduatoria definitiva, che sarà approvata con determinazione del Responsabile del Servizio e pubblicata, nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali, all'Albo Pretorio on-line del Comune.

13. DOCUMENTAZIONE ATTESTANTE IL PAGAMENTO DEL CANONE

A decorrere dal mese di **gennaio 2027**, il Comune inviterà gli ammessi al contributo a presentare la documentazione necessaria ai fini della verifica dei canoni di locazione effettivamente corrisposti nell'anno 2026.

In particolare, dovrà essere presentata:

- copia del versamento dell'imposta annuale di registrazione del contratto di locazione, ove dovuta, qualora la relativa scadenza sia successiva alla data di presentazione della domanda;
- documentazione attestante l'effettivo pagamento dei canoni di locazione relativi all'anno 2026, costituita da ricevute quietanzate dal locatore, bonifici bancari o altra documentazione idonea a comprovare l'avvenuto pagamento.

La documentazione attestante il pagamento dovrà riferirsi esclusivamente al periodo per il quale è richiesto il contributo.

In caso di contratto intestato a più soggetti appartenenti a distinti nuclei familiari, la documentazione attestante il pagamento dovrà trovare corrispondenza con la quota di canone riferibile al nucleo familiare del richiedente.

In caso di morosità, qualora il richiedente sia impossibilitato a presentare la documentazione attestante l'avvenuto pagamento del canone, potrà, mediante compilazione dell'apposito accordo tra locatore e locatario (Allegato D), chiedere che il contributo spettante venga erogato direttamente al locatore a sanatoria della morosità, ai sensi dell'art. 11, comma 3, della Legge n. 431/1998.

14. EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO

Prima della liquidazione del contributo, il Comune procede alla verifica a consuntivo sulla base dei canoni effettivamente corrisposti e documentati nell'anno di riferimento, rideterminando, se necessario, l'importo spettante.

In sede di liquidazione, il Comune terrà conto degli eventuali altri contributi o benefici percepiti dal richiedente per il pagamento del canone di locazione e procederà, ove necessario, alla rideterminazione dell'importo da erogare.

Qualora le risorse assegnate dalla Regione non siano sufficienti a coprire l'intero fabbisogno, le somme disponibili saranno ripartite tra i beneficiari in misura proporzionale al contributo spettante.

Nei casi di morosità di cui all'art. 13, il contributo sarà erogato direttamente al locatore a sanatoria della morosità, ai sensi dell'art. 11, comma 3, della Legge n. 431/1998.

15. AUTOCERTIFICAZIONE, CONTROLLI E SANZIONI

Ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, il richiedente può ricorrere alle dichiarazioni sostitutive per attestare i requisiti e le condizioni richiesti per la partecipazione al presente bando, fatti salvi i casi in cui sia espressamente richiesta specifica documentazione.

L'Amministrazione comunale procederà ai controlli sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive rese, ai sensi dell'art. 71 del D.P.R. n. 445/2000.

Qualora dai controlli emerga la non veridicità delle dichiarazioni rese, si applicano le disposizioni previste dal D.P.R. n. 445/2000 in materia di **decadenza dai benefici e sanzioni**.

Qualora vengano meno le condizioni che hanno dato luogo alla concessione del contributo, l'Amministrazione provvederà alla revoca dello stesso e al recupero delle somme eventualmente percepite e non dovute, maggiorate degli interessi legali.

16. RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Ai sensi della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii., il Responsabile del procedimento è la **Sig.ra Elena Casu**, dell'Ufficio Amministrativo dei Servizi Sociali del Comune di San Nicolò d'Arcidano.

17. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

I dati personali forniti dai richiedenti saranno trattati dal Comune di San Nicolò d'Arcidano esclusivamente per le finalità connesse all'espletamento del procedimento relativo al presente bando, nel rispetto del Regolamento (UE) 2016/679 e della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali.

I dati potranno essere comunicati ai soggetti coinvolti nel procedimento e agli altri soggetti nei confronti dei quali la comunicazione sia prevista da disposizioni di legge o di regolamento.

Il trattamento sarà effettuato con modalità idonee a garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati.

Per quanto riguarda le modalità di trattamento, i diritti dell'interessato e ogni ulteriore informazione, si rinvia all'apposita informativa sul trattamento dei dati personali resa disponibile dal Comune.

18. NORMA FINALE

Per quanto non espressamente previsto dal presente bando, si fa riferimento alla Legge 9 dicembre 1998, n. 431, al Decreto del Ministero dei Lavori Pubblici 7 giugno 1999, alla Deliberazione della Giunta Regionale n. 36/36 del 09.07.2025, alla Determinazione del Direttore del Servizio Edilizia Residenziale Pubblica (SER) n. 2222/35034 del 21.07.2026, nonché alla normativa vigente in materia.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
AMMINISTRATIVO SOCIALE
Sofia Murgia